

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4858</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta pomeridiana del 24 maggio 1990 (Stampati nn. 1411, 1837, 1855, 2027)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**BOATO (1411); MANCIA, GUIZZI, FOGU, ZANELLA, FRANZA E PIZZO (1837); CUMINETTI, ALIVERTI, VETTORI, FONTANA ELIO, PERUGINI E CAPPELLI (1855); LIBERTINI, CARDINALE, GIANOTTI, BAIARDI, MARGHERI, CISBANI, CHIAROMONTE, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, NESPOLO, TORNATI, PETRARA, SALVATO, GALEOTTI, LOPS, IMBRIACO, MERIGGI E IMPOSIMATO (2027)**

---

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 31 maggio 1990*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge concerne l'estrazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, anche in attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee del 19 settembre 1983 (83/477/CEE) e del 19 marzo 1987 (87/217/ CEE).

2. Essa detta norme per la progressiva dismissione dalla produzione e dal commercio dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e bonifica delle zone interessate dall'inquinamento da amianto, nonché per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione industriale.

##### ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) amianto: i silicati fibrosi di cui alla tabella A allegata alla presente legge;

b) amianto grezzo: il prodotto risultante dalla prima frantumazione del minerale d'amianto;

• c) utilizzazione dell'amianto: le attività che comportano la lavorazione di amianto e che riguardano la produzione di amianto grezzo a partire dal minerale di amianto — escluso ogni processo direttamente associato con l'estrazione del minerale — nonché la fabbricazione e la lavorazione dei prodotti contenenti amianto libero, legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinosa, o che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;

d) rifiuti d'amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti delle lavorazioni che facciano uso di amianto grezzo libero o in matrice friabile, in particolare provenienti dalle operazioni di decoibentazione.

### ART. 3.

*(Valori limite).*

1. La concentrazione di fibre di amianto respirabile nell'ambiente delle unità produttive di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nonché delle imprese o enti autorizzati alle attività di trasformazione e smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, non può superare il valore limite di una fibra per centimetro cubo per ogni tipo di amianto diverso dalla crocidolite in normali condizioni di funzionamento del ciclo di attività. Gli effluenti liquidi contenenti amianto non possono superare il valore limite fissato dalle norme comunitarie.

2. Le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento sono definiti nell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 19 marzo 1987 (87/217/CEE), lettera A e lettera B, punto I (Metodo gravimetrico). Eventuali aggiornamenti o modifiche sono disposti con decreto del Ministro della sanità.

## TITOLO II

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE  
DEI PROBLEMI AMBIENTALI E DEI RI-  
SCHI SANITARI CONNESSI ALL'USO  
DELL'AMIANTO

## ART. 4.

*(Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'uso dell'amianto).*

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale è costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'uso dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:

a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) due esperti di materiali e prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità;

d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;

e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori;

g) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese del settore.

2. La commissione è presieduta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un sottosegretario da lui delegato.

ART. 5.

*(Compiti della commissione).*

1. La commissione provvede:

a) a effettuare il censimento delle unità produttive ove si utilizza amianto e a integrare, ove occorra, la lista delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge;

b) a determinare le priorità di intervento nei settori che fabbricano prodotti contenenti amianto con riferimento alla loro attitudine al rilascio di fibre nell'ambiente di vita;

c) a proporre ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data della propria costituzione, i programmi per la dismissione dalla produzione e dal commercio dei prodotti contenenti amianto, classificati come nocivi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, nonché le norme di sicurezza relative alla produzione e utilizzazione dei prodotti contenenti fibra d'amianto dei quali sia accertata la non tossicità;

d) a predisporre, con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), un piano di formazione professionale, comprendente iniziative per l'informazione e la sicurezza sanitaria, per il personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica e per gli altri operatori interessati;

e) a predisporre, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 19 marzo 1987 (87/217/CEE), disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti d'amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei

rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

f) a segnalare, entro sei mesi dalla data della propria costituzione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro della sanità l'esistenza di idonee alternative tecniche all'amianto contenuto nei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), tenuto conto delle esigenze prioritarie di sicurezza sanitaria e ambientale nonché di risparmio energetico, e a predisporre, per ciascun settore produttivo, piani finalizzati alla dismissione dei prodotti per i quali siano stati individuati idonei materiali sostitutivi dell'amianto, tenendo conto di tutti gli elementi di specificità connessi alla riconversione delle linee produttive e all'adozione di nuove tecnologie;

g) a predisporre normative tecniche per l'omologazione dei prodotti aventi materiali sostitutivi dell'amianto anche previa verifica della loro rispondenza alle necessità d'uso: a tal fine la commissione si avvale di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;

h) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi o alla denominazione di qualità dei prodotti di cui alla lettera g);

i) a predisporre normative tecniche sugli interventi di bonifica dei locali interni agli edifici pubblici o aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva.

2. La commissione redige rapporti annuali sulla stato di attuazione della presente legge e li trasmette ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

#### ART. 6.

*(Norme di attuazione).*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che individua le diverse tipologie produttive dell'amianto e dei manufatti che lo contengono, tenuto conto di un apposito rapporto della commissione.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), con l'elenco dei prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto, fissando per ciascun prodotto la scadenza ultima per la cessazione della produzione, entro il termine massimo del 1° gennaio 1995, salvi i diversi termini di cui alla tabella B allegata alla presente legge per i prodotti ivi indicati.

3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi di dismissione e le norme di sicurezza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché le normative tecniche di cui alla lettera i) del medesimo comma.

4. Il Ministro dell'ambiente adotta con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), contenente le disposizioni di indirizzo e coordinamento dell'attività delle regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dei rapporti della commissione di cui all'articolo 5, comma 2, riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme previste dalla presente legge.

8. Il Ministro della sanità determina con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'accertamento delle malattie professionali connesse alle attività lavorative con impiego di amianto.

#### ART. 7.

*(Conferenza nazionale).*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione, promuove ogni tre anni una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle imprese, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori, delle università e dei centri di ricerca.

### TITOLO III

#### TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE

#### ART. 8.

*(Classificazione, imballaggio, etichettatura).*

1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che lo contengono sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.



## ART. 9.

(Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione industriale e sulle operazioni di smaltimento e bonifica).

1. Le imprese che utilizzano, anche indirettamente, amianto nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica, inviano alle regioni e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, trattenendone copia presso le rispettive sedi, una relazione che indichi, anche con riferimento all'attività già svolta:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati nel corso dell'anno e dei rifiuti che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati e il numero degli addetti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti;

d) le misure adottate o in via di adozione, ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione ammessi per gli ambienti di lavoro e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti.

3. Tutte le attività lavorative che presentino rischi di esposizione alle fibre aerodisperse devono svolgersi in condizioni tali da ridurre la dispersione delle fibre di amianto nell'aria al livello minimo tecnologicamente possibile.

## ART. 10.

(Piani regionali).

1. Ciascuna regione può adottare un piano di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono:

a) il censimento dei siti nei quali si svolge, o si è svolta, attività di estrazione dell'amianto;

b) il censimento delle imprese che utilizzano amianto grezzo nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o bonifica;

c) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro, da effettuarsi con l'ausilio dei presidi e dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali;

e) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

f) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto grezzo o lavorato, giacente presso gli stabilimenti industriali come scorta di magazzino, dopo la cessazione delle attività di produzione e commercializzazione;

g) la formazione professionale degli operatori, nel rispetto delle disposizioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 6, comma 6, e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è comunque condizionato alla frequenza di appositi corsi;

h) la fornitura alle unità sanitarie locali della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;

i) il censimento degli edifici all'interno dei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i

blocchi di appartamenti, sulla base di criteri omogenei stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

l) la concessione di incentivi economici per la costituzione di imprese, enti o consorzi operanti nei settori di attività dei piani medesimi;

m) l'individuazione dei laboratori o altri organismi abilitati alla rilevazione della presenza di amianto negli ambienti non di lavoro.

3. Il piano relativo alle regioni che non lo abbiano adottato ai sensi del comma 1, è adottato dal Ministro della sanità entro un periodo compreso tra i sei e gli otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 11.

*(Tutela dei lavoratori).*

1. Gli obblighi delle imprese, in ordine alla salvaguardia della salubrità degli ambienti di lavoro e alla tutela della salute dei lavoratori, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il costo delle misure adottate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è a carico delle imprese.

#### ART. 12.

*(Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente).*

1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera i). Il costo delle relative operazioni è a carico dei proprietari degli immobili.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alla analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3, e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.

3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, la regione dispone la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.

4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale, già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g).

5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I soggetti proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti.

6. I rifiuti d'amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.

#### TITOLO IV

### MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI

#### ART. 13.

*(Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato).*

1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano amianto ovvero estraggono amianto grezzo, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.

2. I lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1 possono essere ammessi, entro il limite di 280 unità, al beneficio del pensionamento anticipato straordinario a 50 anni di età, concesso dall'INPS sulla base dei criteri e con le procedure fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con propri decreti, da emanare entro tre mesi dall'avvio di attuazione dei singoli programmi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS della concessione del beneficio, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente interessato, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in

declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

#### TITOLO V

#### INCENTIVI ALLE IMPRESE

#### ART. 14.

*(Agevolazioni per la ricerca  
e la riconversione).*

1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, dotate di strutture di ricerca proprie ovvero convenzionate con istituti o dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.

2. Le imprese e gli enti che intraprendono attività di ricerca e innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, la trasforma-

zione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammessi, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.

3. Alle imprese utilizzatrici di amianto che, in conseguenza della applicazione della presente legge, debbano cessare in tutto o in parte l'attività produttiva, è concesso, a carico del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, un contributo in conto capitale, in ragione di un milione di lire per ogni tonnellata annua di fibre di amianto dismessa nelle lavorazioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che tale contributo venga reinvestito per la riconversione innovativa delle produzioni e per il sostegno dell'occupazione.

4. Il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.

## TITOLO VI SANZIONI

### ART. 15.

(*Sanzioni*).

1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, comma 1, e delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, nonché l'inosservanza dell'obbligo di cessazione delle produzioni entro i termini previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e dalla Tabella B allegata alla presente legge, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4. e

dell'articolo 11, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.

3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

5. Alla terza infrazione sanzionata ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività per le imprese interessate.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### ART. 16.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, lire 3 miliardi per l'anno 1991 e lire 3 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio ». Tali fondi sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere corrisposti all'INPS dietro presentazione del rendiconto.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## TABELLA A

(prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a)

Ai sensi della presente legge si intendono per « amianto » le seguenti sostanze:

- a) crocidolite (amianto blu);
- b) actinolite;
- c) antofillite;
- d) crisotilo (amianto di serpentino);
- e) grunerite di amianto (amosite);
- f) tremolite.

## TABELLA B

(prevista dall'articolo 6, comma 2)

a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato	1/1/1993
b) tubi per il drenaggio dell'acqua nelle case .....	1/1/1993
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali .....	1/1/1992
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche .....	1/1/1995
e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo ....	1/1/1995
f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni .....	1/1/1995
g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande .....	1/1/1991
h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali .....	1/1/1995
i) diaframmi per processi di elettrolisi .....	1/1/1995